

SARDEGNA RESCUE DOG
(unità cinofile da soccorso)

STATUTO SOCIALE

ART. 1

(Costituzione, Denominazione e Sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: SARDEGNA RESCUE DOG - (Unità Cinofile da Soccorso) fondata nell'anno 2014, il giorno 04 del mese di giugno, alle ore 19,00 in Capoterra, che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Via Pitagora n. 5 nel Comune di Capoterra 09012 (Cagliari).

"La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione "Organizzazione di volontariato" (ODV) solo in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "SARDEGNA RESCUE DOG- Organizzazione di volontariato" in sigla denominata "SARDEGNA RESCUE DOG - ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico." Si potrà aggiungere a ODV e Organizzazione di Volontariato anche Ets e Ente del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Potrà inoltre, qualora le condizioni logistiche lo consentano, attivare presidi, distaccamenti o sezioni su tutto il territorio regionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Principi fondamentali, Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche di utilità e progresso sociale, di cui all'art. 5 del D. LGS.117/2017; Pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana.

L'Associazione riconosce l'elevato valore sociale del Volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento dei fini statutari.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, sono:

- a) protezione civile ai sensi della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, e successive modificazioni; in particolare l'effettuazione di interventi di soccorso in occasione di pubbliche calamità o disastri, nonché in casi di privato infortunio;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della *legge 28 marzo 2003, n. 53*, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- 
- c) prestazioni socio-sanitarie e di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Soccorso in caso di calamità: dissesto idrogeologico, disastri ambientali, terremoti;
- Supporto alle istituzioni nella pianificazione, previsione e prevenzione dei rischi e delle emergenze, connesse e funzionali al perseguimento delle attività istituzionali.
- Soccorso e assistenza alla popolazione;
- Ricerca dispersi compresa la speleologia;
- Corsi di formazione rivolta ai soci e ai non aderenti all'Associazione;
- Manifestazioni, incontri, seminari;
- Tutela degli animali da affezione;
- Prestazioni socio-sanitarie Veterinarie;
- Attività di antincendio boschivo;
- Valorizzare il patrimonio forestale, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e la salute delle popolazioni.

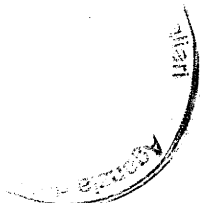
Intende svolgere, con il riconoscimento degli organi istituzionali preposti, ed a fianco di questi, la più efficace azione per diffondere l'addestramento del cane da utilità di qualsiasi razza, per la partecipazione ad interventi di Protezione civile, sociale ed ambientale, con l'obiettivo principale di formare Unità Cinofile da Soccorso di Protezione civile nelle seguenti specializzazioni:

- Ricerca dispersi in superficie;
- Ricerca dispersi sotto le macerie;
- Salvataggio in acqua.
- Qualsiasi altra attività cinofila, di utilità sociale.

Particolare attenzione è data a quelle attività che sono espressione di solidarietà sociale, civile e ambientale esercitata tramite i propri iscritti a carattere gratuito e di pura volontarietà.

L'Organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. L'organo competente a individuare tali attività è il Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



ART. 3 (Soci)

I Soci dell'Associazione sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori, sono coloro che hanno fondato l'Associazione e che versano annualmente la quota di adesione;
- b) Soci Ordinari, sono coloro che versano annualmente la quota di adesione;
- c) Soci Volontari, sono coloro che prestano la propria opera gratuitamente e che versano annualmente la quota di adesione;
- d) Soci Onorari, sono sia persone fisiche o giuridiche che, con la ricerca o apporti di carattere culturale, storico, o scientifico, contribuiscono alla crescita dell'Associazione. Tale nomina dev'essere espressamente accettata dall'interessato.

La domanda di adesione all'Associazione è accolta o respinta con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. I soci hanno medesimi diritti e doveri.

ART. 4 (Ammissione ed esclusione dei soci aderenti)

Il numero dei soci è illimitato. Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

Nella domanda dovrà essere indicato:

- Nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza
- Dichiarazione di accettazione del presente statuto, del regolamento interno nonché delle deliberazioni degli organi sociali.

L'adesione alla Associazione è annuale. La tessera sociale ha valore dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La quota associativa non è trasmissibile.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola.

L'aspirante socio può, entro trenta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.



ART. 5 **(Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

il socio può essere escluso o radiato dall'associazione nei seguenti casi:

- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso,
- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- per comportamento contrastante gli scopi statuari;
- per persistente violazione degli obblighi statuari;
- per aver recato danni morali e materiali all'associazione.

I soci radiati per morosità potranno, dietro presentazione di apposita domanda, essere riammessi pagando una nuova tessera di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza Semplice.

È ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6 **(Diritti e doveri degli associati)**

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- Partecipare all'attività dell'Associazione nei modi previsti dal presente Statuto e regolamento interno;
- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali;
- Votare in Assemblea. Ogni socio non può avere deleghe in numero superiore a tre.

I soci hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- Soci aderenti non possono chiedere il rimborso delle quote di adesione versate, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci, regolarmente iscritti in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

ART. 7 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente

I componenti degli organi statutari di cui al comma precedente, restano in carica quattro anni e i membri uscenti possono essere nuovamente eletti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

ART. 8 **(L'assemblea)**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza assoluta con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea è ritenuta valida anche organizzata in videoconferenza (remoto).

Le convocazioni dell'Assemblea Generale devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato con lettera raccomandata o mediante mezzo telematico fax, e-mail o pec, da recapitarsi ai Soci aderenti almeno quindici (15) giorni prima della data dell'adunanza contenente ordine del giorno, luogo, data e orario per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente, oppure qualora questi lo richieda, da altro socio chiamato dai presenti. L'Assemblea dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere tra i presenti tre scrutatori per la verifica della validità delle deleghe depositate e per il controllo dei risultati elettorali. L'Assemblea si pronuncia a maggioranza semplice; in caso di parità di voti si dovrà procedere ad altra immediata votazione, che dovrà essere ripetuta più volte fino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e l'elezione delle cariche statutarie che avvengono a scrutinio segreto, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Sono soci effettivi coloro che, in regola con la quota associativa, si impegnano ad offrire parte del loro tempo libero in attività operative come previsto nel Regolamento Interno.

ART. 9

(Compiti dell'assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per:

- L'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- Per l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- La nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- La nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- L'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal consiglio direttivo.

ART. 10

(Compiti dell'assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;
- Deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati;
- L'Assemblea ha competenza in materia di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ex art.25 CTS lettera- h, e competenza residuale.
- L'assemblea delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate. Il numero dei componenti è formato da un numero di tre e resta in carica per la durata di anni quattro e i suoi componenti possono essere rieletti.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto di soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.

L'entità della quota associativa viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 12 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo (quattro anni) e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti;

- Ha potere di firma dell'Associazione sia nei rapporti interni che in quelli verso terzi di qualsiasi natura.
- Cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, e vigila perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci;
- Provvede a quanto si addica all'osservanza delle disposizioni statutarie o alla disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo: le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte a ratifica di quest'ultimo nella prima riunione.



Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo presidente nella prima riunione.

ART. 13

(Il Vice presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con tutti i poteri e le facoltà allo stesso conferiti, nei casi di assenza o di impedimento giustificato.

Assume il diritto alla presidenza qualora questa per qualsiasi motivo si renda vacante in attesa che una nuova riunione del Consiglio Direttivo provveda alla nomina del nuovo Presidente.

ART. 14

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- Per le attività di interesse generale prestata, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

ART. 15

(Beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 16

(Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

Art. 17

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo Gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo sono predisposti dal Consiglio direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

La gestione contabile dell'Associazione è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità fermo restando l'esatto e tempestivo assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.

L'Associazione deve impiegare l'eventuale avanzo di amministrazione per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 18

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 19

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontario può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 21
(Assicurazione obbligatoria)

L'organizzazione che si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

ART. 22
(Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati

ART. 23
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, mancanza alla Fondazione Italia sociale.

ART. 24
(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- Libro dei soci;
- Libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- Libro inventario;
- Libro contabile (prima nota/cassa).

È garantito a tutti i soci, previa richiesta scritta indirizzata al Direttivo, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, libri sociali e verbali al fine di assicurare la trasparenza dell'amministrazione e favorirne lo svolgimento imparziale. Il direttivo garantirà la visione dei documenti entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 25
(Disposizioni finali)

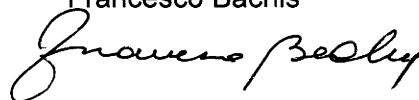
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Note

Statuto modificato e approvato all'unanimità con deliberazione dell'Assemblea dei Soci tenutasi a Capoterra in data 01/02/2023

Il presidente

Francesco Bachis



Statuto registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di CAGLIARI

Ufficio territoriale di CAGLIARI il giorno 24-02-2023

al n. 305, serie 3.